



Comune di Lurago d'Erba

Provincia di Como - Regione Lombardia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 57 del 15/12/2021

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI LURAGO D'ERBA EX ART. 20 DEL D.LGS. N.175/2016

L'anno duemilaventuno addì quindici del mese di Dicembre alle ore 19:30, scuola primaria C. Porta Piazzale C. Porta si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, di prima convocazione ed in seduta pubblica.

Sono rispettivamente presenti:

Nome	Pres	Ass	Nome	Pres	Ass
BASSANI FEDERICO	x		MOLTENI GIOVANNI	x	
CONSONNI PAOLO	x		BRIOSCHI PIETRO	x	
COLOMBO GIGLIOLA	x		SANSONE PAMELA	x	
POZZOLI ALBERTO	x		MAGNI CRISTIAN	x	
INZAGHI MARIAGRAZIA	x		CONSONNI MARIA SABRINA		x
COLOMBO DAVIDE	x		SANGIORGIO VALERIA		x
GEROSA FRANCESCA	x				

PRESENTI: 11

ASSENTI: 2

Assiste Il Segretario Comunale Dott.ssa Viviana Tutore.

Il Sindaco Bassani Federico, assume la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
POSSEDUTE DAL COMUNE DI LURAGO D'ERBA EX ART. 20 DEL D.LGS.
N.175/2016

L'Assessore al Bilancio Davide Colombo afferma che le partecipazioni dirette del Comune di Lurago d'Erba al 31-12-2020 sono in Lario Reti Holding Spa nella misura dello 0,15%, nel Consorzio Pubblici Trasporti nella misura dell'1,682%, in Como Acqua s.r.l. nella misura dell'1,389%. Afferma che le partecipazioni indirette: ACSM AGAM, per il tramite di Lario Reti Holding, e SPT HOLDING SPA, per il tramite di CPT.

Afferma che l'esito della ricognizione porta a mantenere la partecipazione azionaria in Como Acqua srl e la partecipazione azionaria in Lario Reti Holding, avvalendosi, in questo secondo caso, della facoltà di cui all'art. 1, comma 723 della legge 145/2018, e razionalizzare attraverso la fusione per incorporazione inversa di CPT Como SPA in SPT HOLDING SPA.

Interviene il Sindaco per affermare che finalmente è stato individuato lo studio professionale per la stesura della perizia finalizzata alla fusione per incorporazione inversa della Società CPT Como S.P.A. in SPT HOLDING SPA. e che è stato approvato uno cronoprogramma che prevede la chiusura del procedimento di fusione entro 300 giorni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP o testo unico).

ESAMINATO il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (decreto correttivo);

CONSIDERATO

- che, in base a detta normativa, gli enti pubblici, compresi i Comuni, non possono mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali (art. 4, comma 1, TUSP);
- che gli enti pubblici, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, TUSP, vale a dire aventi ad oggetto una delle seguenti attività:
 - a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016*”.

TENUTO CONTO che sono ammesse, in deroga alla previsione di cui al comma 1 del richiamato Decreto, le partecipazioni degli enti pubblici nelle società il cui oggetto sociale preveda esclusivamente la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, e ciò al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte dei rispettivi patrimoni, tramite il conferimento a dette società di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4, comma 3, TUSP);

RICHIAMATO l'art. 20 commi 1 e 3 del TUSP che espressamente prevedono che entro il 31 dicembre di ogni anno le Amministrazioni pubbliche effettuano un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle partecipazioni sociali rispetto alle quali ricorre il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni di cui al comma 2 del medesimo art. 20:

1. partecipazioni non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP;
2. partecipazioni che non soddisfano i requisiti previsti dall'art. 4, commi 1 e 2, TUSP, nel senso che non c'è necessità del loro mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, anche tenendo conto della convenienza economica e sostenibilità finanziaria e della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato ai sensi del successivo art. 5;
3. partecipazioni che rientrano in una delle ipotesi previste dall'art. 20, comma 2, TUSP, vale a dire:
 - a) *partecipazioni in società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - b) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o svolte da enti pubblici strumentali;*
 - c) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio annuo non superiore ad euro 1.000.000;*
 - d) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - e) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - f) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del TUSP.*

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e

s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale a condizione che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'articolo 16 del TUSP;

TENUTO CONTO dell'art. 1, comma 723, della Legge 145/2018, che ha aggiunto all'art. 24 del d.Lgs. n. 175/2016 il comma 5-bis che autorizza la Pubblica Amministrazione, sino al 31.12.2021, a non procedere all'alienazione della partecipazione societaria detenuta in una società partecipata che abbia prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, disapplicando le previsioni di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art. 24;

CONSIDERATO

- che il comma 3-bis dell'art. 16 del D.L. 73/2021 (aggiunto dalla legge 106/2021 di conversione dello stesso decreto) ha prorogato la sospensione "anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019";
- che le disposizioni del testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio di riferimento per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'ente;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 27.09.2017 avente ad oggetto la "Ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal comune di Lurago d'Erba ex art. 24 del d.lgs. n.175/2016";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 21.12.2018 avente ad oggetto la "ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Lurago d'Erba ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 28.02.2019 avente ad oggetto: "Disapplicazione dei commi 4 e 5 art. 24 D.Lgs. n. 175/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 723 della l. 145/2018 con riferimento all'alienazione della partecipazione societaria detenuta dal Comune di Lurago d'Erba in Lario Reti Holding S.p.A. Atto di indirizzo";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 21.12.2019 avente ad oggetto la "ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Lurago d'Erba ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 28.12.2020 avente ad oggetto la ""ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Lurago d'Erba ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016";

EVIDENZIATO che, in base alla normativa richiamata, le attività di ricognizione afferiscono sia alla partecipazioni societarie dirette sia a quelle indirette;

DATO ATTO che le società partecipate direttamente dal Comune di Lurago d'Erba alla data del 31.12.2020 sono le seguenti:

- ✓ Como Acqua S.r.l., partecipata dal Comune con una quota del 1,389%, gestore del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale (Ato) di Como mediante affidamento diretto con modalità in house providing;
- ✓ Consorzio Pubblici Trasporti S.p.a., partecipata dal Comune con una quota del 1,682% del capitale sociale, società proprietaria e locatrice dell'impianto funicolare Como-Brunate;

- ✓ Lario Reti Holding S.p.A, partecipata dal Comune con una quota dello 0,15% del capitale sociale, gestore del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale (Ato) di Lecco mediante affidamento diretto con modalità in house providing;

DATO ATTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute da questo Comune è stato effettuato dal servizio finanziario comunale in conformità ai criteri sopra indicati;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dal piano di ricognizione ordinaria elaborato secondo il "Formato del provvedimento" (All. A), dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20 e 24 TUSP, occorre individuare le partecipazioni da mantenere, le società da liquidare, le quote da alienare e le società da sottoporre a procedure di razionalizzazione (Fusione, Incorporazione);

RITENUTO, alla stregua delle previsioni di cui agli art. 4 – art. 5, co. 1 e 2 – art. 20, co. 2 del TUSP, di mantenere le partecipazioni azionarie detenute in Como Acqua S.r.l. per le motivazioni di cui alla relazione tecnica sub allegato A al quale integralmente si rimanda;

RITENUTO, alla stregua delle previsioni di cui agli art. 4 – art. 5, co. 1 e 2 – art. 20, co. 2 del TUSP, di razionalizzare le partecipazioni azionarie detenute in Consorzio Pubblici Trasporti S.p.A., mediante fusione inversa della stessa in SPT Holding S.p.A. per le motivazioni di cui alla relazione tecnica sub allegato A al quale integralmente si rimanda;

RITENTUTO di confermare il mantenimento della partecipazione detenuta in Lario Reti Holding S.p.A. avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 1, comma 723 della legge 145/2018 che ha aggiunto all'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 il comma 5-bis che autorizza le Pubbliche Amministrazioni, sino al 31.12.2021, a non procedere all'alienazione della partecipazione societaria detenuta in una società partecipata che abbia prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, disapplicando le previsioni di cui ai commi 4 e 5;

DATO ATTO inoltre che, anche alla luce di quanto sopra riportato, le uniche società partecipate indirettamente dal Comune di Lurago d'Erba alla data del 31.12.2020 risultano essere:

- ✓ SPT Holding S.p.A., partecipata indirettamente dal Comune con una quota dello 0,5473228%, per il tramite di Consorzio Pubblici Trasporti S.p.A.;
- ✓ ACSM AGAM, partecipata indirettamente dal Comune con una quota dello 0,035895%, per il tramite di Lario Reti Holding S.p.A.

RILEVATO che, come già espresso nell'allegato Piano, con riferimento alle partecipazioni indirette detenute dal Comune per il tramite di Lario Reti Holding S.p.A., la determinazione del Comune di Lurago d'Erba in ordine al mantenimento della partecipazione detenuta in Lario Reti Holding S.p.A. si estende anche alle alla sua partecipata indiretta ACSM AGAM S.p.A.;

RILEVATO altresì che, come già espresso nell'allegato Piano, con riferimento alla partecipazione indiretta detenuta dal Comune in SPT Holding per il tramite di Consorzio Pubblici Trasporti S.p.A., la determinazione del Comune di Lurago d'Erba in ordine alla razionalizzazione della partecipazione detenuta in C.P.T. si estende anche alle alla sua partecipata indiretta SPT Holding S.p.a.;

VISTO, altresì, l'art. 20, comma 4, del D.lgs. 175/2016 che testualmente recita: "In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.";

DATO ATTO che l'esito della revisione periodica svolta nel 2020 in relazione alle partecipazioni societarie detenute alla data del 31.12.2019 ha palesato la necessità di intervenire con apposite azioni di razionalizzazione;

RICHIAMATE le Linee Guida adottate in materia dal Dipartimento del Tesoro unitamente alla Corte dei Conti;

VISTA la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione predisposta dall'Ente sulla scorta delle schede pubblicate dalla struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP del MEF, finalizzate alla rilevazione delle informazioni contenute nella relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato dall'Ente (All. B);

VISTO il comma 3 dell'art. 24 TUSP, secondo cui il provvedimento di ricognizione deve essere trasmesso alla sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei Conti, nonché al Dipartimento del Tesoro, competente per la verifica dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo;

RITENUTO, quindi, di incaricare il Responsabile del Settore Economico-Finanziario di procedere, secondo quanto in questa sede deliberato, alla compilazione degli allegati alle sopraccitate Linee Guida e alla trasmissione tempestiva delle medesime unitamente alla presente deliberazione al Dipartimento del Tesoro, nonché alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli resi, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

Con voti n. 10 favorevoli, essendo n. 11 i consiglieri comunali presenti dei quali n. 10 votanti e n. 1 astenuto (Magni Cristian), voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare le premesse quale motivazione di fatto e di diritto della presente deliberazione.
2. Di prendere atto ed approvare, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, la ricognizione di tutte le partecipazioni dirette ed indirette possedute dal Comune di Lurago d'Erba, come risultante dal Piano di revisione e dalla relazione tecnica (All. A), dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta, allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Di prendere atto ed approvare la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni come da allegato B alla presente deliberazione, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale.
4. Conseguentemente, di mantenere le partecipazioni azionarie detenute in Como Acqua S.r.l. per le motivazioni di cui alla relazione tecnica sub allegato A al quale integralmente si rimanda.
5. Di razionalizzare le partecipazioni azionarie detenute in Consorzio Pubblici Trasporti S.p.A., mediante il processo di fusione inversa per incorporazione della stessa nella sua partecipata SPT Holding Spa.

6. Di confermare il mantenimento della partecipazione detenuta in Lario Reti Holding S.p.A.. avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 1, comma 723 della legge 145/2018 che ha aggiunto all'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 il comma 5-bis che autorizza le Pubbliche Amministrazioni, sino al 31.12.2021, a non procedere all'alienazione della partecipazione societaria detenuta in una società partecipata che abbia prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, disapplicando le previsioni di cui ai commi 4 e 5.
7. Di incaricare il Responsabile del Settore Economico-Finanziario di procedere, secondo quanto in questa sede deliberato, alla compilazione degli allegati alle sopraccitate Linee Guida e alla trasmissione tempestiva delle medesime unitamente alla presente deliberazione al Dipartimento del Tesoro, nonché alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.
8. Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato.
9. Di trasmettere la presente delibera a tutte le società partecipate dal Comune, nonché al MEF ed alla Corte dei Conti secondo le modalità stabilite con gli indirizzi operativi pubblicati il 20 novembre 2019.

Successivamente su proposta del Sindaco, ravvisata l'urgenza di procedere in vista della scadenza del termine di legge per il presente adempimento

Con voti n. 10 favorevoli, essendo n. 11 i consiglieri comunali presenti dei quali n. 10 votanti e n. 1 astenuto (Magni Cristian), voti espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco
Bassani Federico

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Viviana Tutore
(atto sottoscritto digitalmente)